

MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON COMUNALI E NON CONVENZIONATE PER DISABILI NON AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE CON ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1

Oggetto e finalità dell'intervento economico

Le disposizioni del presente atto disciplinano gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, in strutture residenziali regolarmente autorizzate in base alle vigenti norme regionali in materia.

Costituisce principio generale che l'utente sia tenuto a contribuire al pagamento della retta socio alberghiera della struttura residenziale nella quale è inserito, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dal presente atto.

Il presente atto recepisce :

- Il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";
- il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 267/2014) di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
- la L. n. 89/2016 art. 2 – sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità";
- DGR 1011/20 13: "Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale".
- DGR 1195/2013: "Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per l'accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale".
- DGR 1331/2014: "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed enti gestori - modifica della DGR 1011/2013".
- DGR Marche n. 1065 del 30/07/2018 - Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/ 2016 , art. 10.

Il presente atto disciplina gli interventi finalizzati alla copertura della retta alberghiera e della quota per le spese personali in favore di persone con disabilità psico-fisica per i quali si renda necessario l'inserimento stabile presso strutture residenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

Viene data la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

L'inserimento in struttura residenziale rappresenta una risposta in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Gli inserimenti in struttura possono rivestire anche carattere di temporaneità.

Art. 2

Destinatari

Destinatari degli interventi economici sono:

- persone di età compresa tra 18 e 65 anni, con disabilità intellettiva, psico-fisica e motoria e/o sensoriale, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base alla L.104/92
- in condizioni di documentata non autosufficienza o parziale non autosufficienza con patologie non

- riconducibili a problemi di salute mentale;
- che vivono soli o in un ambiente familiare inadeguato;
 - residenti nel Comune, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000.

I destinatari devono:

- aver ottenuto da parte del Servizio Sociale Professionale Comunale e dell'ASUR Marche /AV2 Servizio UMEA che ha in carico l'utente, per quanto di rispettiva competenza, la valutazione che individua l'inserimento in struttura come necessario per rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona;
- non essere proprietario della casa di abitazione, a meno che nella stessa non risultino residenti genitori, coniuge, figli, non titolari del diritto di proprietà/usufrutto su altra abitazione e tenuto conto della compartecipazione da parte dei soggetti donatari ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile;
- possedere risorse finanziarie e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta alberghiera. Costituisce principio generale che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario e del relativo nucleo familiare con le modalità previste ai successivi artt. 6 e 11.

La prestazione economica integrativa del Comune viene concessa qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm. ii. e dal presente documento, non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti della struttura residenziale.

Fermo restando il principio della libera scelta della struttura residenziale da parte del cittadino, l'intervento integrativo di questa Amministrazione non potrà essere superiore al costo massimo della retta stabilito dalla Regione Marche (DGR Marche n. 1331/2014) con un aumento massimo consentito del 10%, fatta salva ogni altra diversa valutazione da parte dei servizi territoriali competenti (ASUR /AV2 - UMEA e Servizio Sociale Professionale Comunale).

Qualora la persona sia titolare di beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo.

Nel suddetto caso, il richiedente o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'ammissione all'integrazione della retta da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale di comunicare all'Ente il momento in cui tali beni saranno disponibili per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

Qualora il richiedente non risulti in grado di assumersi suddetto impegno e sia privo di rappresentante legittimato ovvero, qualora presente, questi sia titolare di interessi contrastanti con quelli del richiedente, il Comune, tramite il proprio Servizio sociale professionale (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

TITOLO II - SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SPESA SOCIALE DELLA RETTA

Art. 3

Definizioni

Per le finalità dei seguenti criteri applicativi si intende:

- **Nucleo familiare**: il nucleo definito dagli art. 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art 2. sexies della L. 89/2016;
- Quota giornaliera a carico dell'utente, in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziale a ciclo continuativo: la quota della retta alberghiera della struttura a carico dell'utente è determinata secondo quanto previsto

dall'art. 6 "Determinazione della quota di sostegno economico al pagamento della retta socio-alberghiera";

Quota di sostegno economico da parte del Comune: la quota della retta alberghiera della struttura a carico del Comune, calcolata in base alla differenza tra la retta alberghiera e la quota giornaliera a carico dell'utente. La prestazione economica integrativa del Comune viene concessa qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm. ii., tenuto conto della quota dovuta dai soggetti civilmente obbligati agli alimenti e dai donatori di cui l'utente è chiamato in primo luogo a verificare la disponibilità alla compartecipazione, non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti della struttura residenziale;

- **Quota dovuta dai soggetti civilmente obbligati agli alimenti (Art. 433 C.C.) e dai soggetti donatori di beni mobili ed immobili (art. 437 C.C.)** di cui l'utente è chiamato in primo luogo, a verificare la disponibilità alla compartecipazione: la capacità di partecipazione all'assistenza del richiedente è calcolato in base a specifici parametri individuati in base all'ISEE;
- **I.S.E.E. richiedente**: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e della Legge n. 89/2016;
- **I.S.E.E. iniziale del richiedente**: è il valore ISEE stabilito dalla DGR M n. 1065/2018, pari ad € **2.850,00**; per ISEE uguali ed inferiori ad € 2.850,00 la retta alberghiera giornaliera è interamente a carico del Comune fatta salva la quota dovuta dai parenti tenuti agli alimenti e dai donatori
- **I.S.E.E. finale del richiedente**: è il valore ISEE stabilito dalla DGR M n. 1065/2018, pari ad € **11.500,00**; per ISEE superiori ad € 11.500,00 l'utente è tenuto al pagamento totale della retta alberghiera.

ART. 4

ISEE da utilizzare

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013).

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, è fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013.

Nel calcolo dell'ISEE di nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone con disabilità o non autosufficienti, vengono apportate le modifiche previste dall'art. – sexies della Legge n. 89/2016.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo i soggetti rientranti nella definizione di disabilità e non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 che utilizzano i servizi residenziali di natura sociale o sociosanitaria a ciclo continuativo, **possono** utilizzare **l'I.S.E.E. per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale** (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013).

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM n. 159/2013, di presentare un **ISEE corrente**, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di ricalcolo della quota di compartecipazione.

ART. 5

Quota spese personali

La persona disabile ospitata in una struttura è tenuta a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità valutate tramite ISEE.

In caso di compartecipazione al costo della retta alberghiera da parte dell'utente, va garantito allo stesso il mantenimento di una quota del proprio reddito per le spese personali di importo pari a

massimo € 250,00 mensili (per 12 mensilità). Restano a carico dell'utente le ulteriori spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti.

In particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e previa valutazione contenuta nel progetto socio-assistenziale predisposto da parte dei servizi che gestiscono la presa in carico dell'assistito, l'importo della quota relativa alle spese personali di cui sopra, potrà essere aumentato fino ad un massimo di € 300,00 mensili.

La quota per le spese personali riservata all'assistito ed eccedente le € 250,00 mensili, concretamente gestita dalla struttura presso cui è inserito dovrà essere rendicontata al Comune semestralmente e comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Restano a carico dell'utente le ulteriori spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti.

I **destinatari inseriti in percorsi di Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale**, potranno trattenere in disponibilità personale la quota corrispondente all'eventuale, rimborso percepito, detratta dalla quota a carico dell'utente.

I destinatari inseriti in percorsi di Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, potranno trattenere in disponibilità personale la quota corrispondente all'eventuale rimborso percepito, detratta dalla quota destinata a sostenere le spese personali di cui sopra.

ART. 6

Determinazione della quota di sostegno economico al pagamento della retta socio-alberghiera

La quota giornaliera di compartecipazione a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota giornaliera in base al valore dell'ISEE e della quota giornaliera dovuta dai soggetti tenuti alla compartecipazione economica (artt. 433 e 437 C.C) che sono chiamati in primo luogo dall'utente alla compartecipazione al costo della retta;

Per valori ISEE superiori a € 2.850,00 ed inferiori ad € 11.500,00, la **quota giornaliera a carico dell'utente** corrisponde a *una percentuale della retta socio-alberghiera*, calcolata in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziale a ciclo continuativo elaborato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 del beneficiario e rapportata alla retta stessa.

La quota giornaliera è determinata attraverso il **sistema "continuo/lineare"** che prevede l'applicazione della seguente formula matematica

$$X = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{valore ISEE}}{\text{Valore ISEE massimo}}$$

La quota di compartecipazione è determinata da un rapporto che vede al numeratore la moltiplicazione del costo del servizio con il valore ISEE dell'utente e al denominatore il valore ISEE definito come soglia massima.

La quota giornaliera dovuta dai soggetti civilmente **obbligati agli alimenti** (Art. 433 C.C.) e dei **soggetti donatari** di beni mobili ed immobili (art. 437 C.C.) è stabilita in base ai parametri ISEE riportati all'art. 11 del presente Atto.

Coloro che non presentano richiesta di sostegno economico allegando l'attestazione ISEE, sono tenuti a versare l'intera retta socio-alberghiera della struttura ospitante.

In nessun caso la quota giornaliera a carico dell'utente può eccedere il costo della retta sociale della struttura nella quale è ospitato.

Qualora dovessero rilevarsi o subentrare risorse del beneficiario della prestazione non inserite nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto la stessa ha anticipato.

In caso di valori ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di modesta liquidità mensile è facoltà del Comune, in alternativa alla conseguente esclusione del contributo, procedere ad accordi scritti con

l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata in sede successoria.

ART. 7

Procedura per la richiesta dell'integrazione della retta

L'integrazione della retta si configura come "prestazione sociale agevolata" e può essere richiesta con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio per situazioni eccezionali segnalate dai servizi sociali /sanitari del territorio.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (elaborata come previsto dal DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" come modificato dalla Legge n.89 del 26 Maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all'art. 6, co. 3 (ISEE per Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo). Il soggetto disabile maggiorenne ha la facoltà di calcolare un "ISEE per nucleo ristretto".
- b) la situazione patrimoniale relativa ai **3 anni** precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali **donazioni** o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che abbiano conseguentemente determinato uno stato di bisogno.
- c) esistenza e precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e dei soggetti donatari di beni mobili o immobili ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, chiamati in primo luogo dall'utente alla compartecipazione al costo della retta, allegando la dichiarazione di tali soggetti con cui gli stessi si assumono l'impegno a concorrere ai costi di mantenimento secondo le rispettive capacità economiche determinate in base all'ISEE;
- d) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità riferito al nucleo familiare di appartenenza dei soggetti civilmente obbligati e dei a soggetti donatari di beni mobili o immobili, ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.);
- e) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);
- f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio-economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati (ai sensi dell'art. 433 del C.C.) e dei soggetti donatari (ai sensi dell'art. 437 del C.C.) e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

L'interessato o chi lo rappresenta dovranno annualmente depositare la documentazione di cui al punto a) e d) aggiornata, insieme alla comunicazione di eventuali sopravvenuti cambiamenti che possano comportare una rivalutazione o un conteggio dell'importo del contributo comunale.

ART 8

Misura e Limite dell'intervento integrativo comunale

Accedono alla valutazione le persone disabili con ISEE di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., inferiore a **11.500,00**, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di ridefinire annualmente le soglie di accesso con proprio atto deliberativo. Tale valore ISEE è individuato come soglia massima per valutare l'accesso alla prestazione agevolata.

Per ISEE uguali o inferiori ad **€ 2.850,00**, la quota sociale della retta così come stabilita dalla DGR 1331/2014, viene considerata interamente a carico del Comune, fatta salva comunque la quota dovuta dai parenti tenuti agli alimenti e dai donatari che sono chiamati in primo luogo

dall'utente alla compartecipazione al costo della retta;

La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra la retta socio-alberghiera della struttura residenziale e la quota di compartecipazione dell'utente (determinata dalla quota calcolata in funzione della condizione economica individuata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie dell'utente e dai soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e dei soggetti donatari di beni mobili o immobili ai sensi dell'art. 437 del Codice).

La quota di compartecipazione è dovuta indipendentemente dalle giornate di effettiva presenza.

Art. 9 Istruttoria

Il servizio che accoglie l'istanza (UPS o Servizio Sociale professionale comunale) adotta i seguenti adempimenti istruttori con l'eventuale supporto amministrativo:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'ammissione all'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente testo con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta - UMEA, da cui risulta la necessità del ricovero) ed in funzione della condizione economica determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziale a ciclo continuativo;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche;
- raccoglie la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti civilmente obbligati e dei donatari che sono chiamati in primo luogo dall'assistito medesimo alla compartecipazione al costo della retta;
- convoca i parenti civilmente obbligati e i donatari per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito, sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli;
- predispone tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza: verifica la completezza della stessa e comunica per iscritto all'interessato, al tutore/curatore/amministratore di sostegno, **l'esito dell'istruttoria entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria**. Nel caso in cui la domanda non sia completa, il competente Ufficio procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
- richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria dell'istanza, comunque prodotta ai sensi dell'art. 7 del presente Atto, viene effettuata successivamente al collocamento dell'utente in struttura.

Qualora, dopo l'avvenuto accoglimento della richiesta, si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo e, se del caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dall'Ordinamento Giuridico.

In nessun caso è consentita la retroattività dell'intervento rispetto alla domanda.

Art. 10 Il donatario

Ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono preliminarmente dall'interessato gli eventuali donatari di beni mobili ed immobili, con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C.

Vengono prese in considerazione le donazioni effettuate dalla persona assistita fino al terzo (3°) anno precedente la richiesta di integrazione retta ovvero precedenti la data di ricovero in struttura qualora essa sia antecedente alla data di presentazione della domanda.

Art. 11

Criteri di quantificazione della capacità economica dei soggetti civilmente obbligati e dei soggetti donatari di beni mobili ed immobili

I soggetti obbligati (limitatamente ai genitori ed al coniuge della persona richiedente l'intervento) ed i donatari sono quelli individuati rispettivamente all'Art. 433 all'art. 437 del Codice Civile.

La capacità di partecipazione all'assistenza del richiedente da parte dei donatari di beni mobili ed immobili di cui all'art. 10 del presente Atto e dei soggetti civilmente obbligati, è richiesta direttamente dall'utente ed è calcolata secondo i seguenti parametri:

FASCE ISEE	% di compartecipazione annua dei soggetti obbligati e dei soggetti donatari*
Fino a € 10.000,00	0
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	3%
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	5%
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	7,50 %
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	10 %
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	12,50 %
Da € 30.000,01 a € 35.000,00	15 %
Da € 35.000,01 a € 40.000,00	45%
Oltre € 40.000,01	Copertura totale differenza retta

(*) la quota di compartecipazione dei soggetti obbligati e dei donatari si ottiene moltiplicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza per l'ISEE risultante dall'attestazione prodotta. Tale quota è annua e può essere frazionata in dodicesimi.

In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPCM n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM n. 159/2013

La sopportabilità economica dei soggetti obbligati e dei donatari della rete di sostegno così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore.

L'integrazione della retta da parte del Comune a copertura della retta di ricovero è determinata come qui di seguito indicato:

COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA SOCIO-ALBERGHIERA

- (meno) **CAPACITA' ECONOMICA DEL BENEFICIARIO (al netto della QUOTA PER SPESE PERSONALI pari a massimo € 250,00 mensili, lasciata in disponibilità del soggetto qualora compartecipi al costo della retta di ricovero)**

- (meno) **COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI e DEI DONATARI**
= AMMONTARE INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE

Non verrà disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei soggetti obbligati e dei donatari risultasse superiore alla quota della retta socio-alberghiera non coperta dal richiedente.

I soggetti civilmente obbligati, sollecitati dal beneficiario, ed i donatari di beni mobili ed immobili partecipano al progetto assistenziale sottoscrivendo apposita dichiarazione redatta nella forma di cui al D.P.R. 445/2000 con cui assumono espresso impegno a provvedere al versamento direttamente alla struttura della quota di compartecipazione a loro carico.

Art. 12

Procedura d'ufficio per il recupero coattivo delle somme dovute all'Ente.

Nel caso in cui l'ammissione del disabile sia avvenuta a fronte dell'urgente necessità disciplinata dall'art. 9 del presente Atto ed i soggetti tenuti alla compartecipazione non sottoscrivano la dichiarazione di cui al precedente art. 9 e non presentino la documentazione richiesta, il Comune si riserva di procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, a segnalare la situazione del soggetto beneficiario dell'intervento assistenziale alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure, previste dal Codice Civile, di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ferma restando la responsabilità di cui all'art. 591 del Codice Penale.

Nel caso in cui i soggetti tenuti alla compartecipazione, non ottemperino agli obblighi loro attribuiti, o si riscontri che gli stessi e/o il soggetto beneficiario dell'intervento economico non abbiano ottemperato in tutto o in parte agli obblighi di loro spettanza, verrà avviata, anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo, procedura di rivalsa per il recupero anche coattivo delle somme indebitamente sostenute dall'Ente, stante quanto prescritto dall'art.155 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773/1931.

Art. 13

Forma di erogazione del contributo

Il contributo, calcolato sulla base dei giorni di effettiva presenza, è erogato direttamente alla Struttura presso la quale la persona disabile risulta ospitata.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione, in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente a familiari o delegati di questo.

Art. 14

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Atto, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art.15

Deroghe

Sulla base di una relazione argomentata dell'Assistente Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, in situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutte le persone dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

Art. 16

Norma finale

L'Amministrazione ha in ogni tempo facoltà di disporre ulteriori controlli a mezzo della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, ecc., riguardanti la situazione economica del richiedente, dei soggetti civilmente obbligati e dei donatori.

L'Amministrazione potrà rifiutare o sospendere il contributo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente comunque disponga di mezzi sufficienti a sostenere la retta di ricovero.

Le disposizioni del presente atto che disciplinano modalità e criteri di inserimento di persone disabili che necessitano di ricovero in strutture residenziali nonché le modalità di compartecipazione economica al costo dell'inserimento da parte del Comune, entrano in vigore, in via sperimentale per un anno, dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione da parte della Giunta Municipale.

Da tale data si considera abrogata ogni altra precedente normativa regolamentare.